

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI

Registro Persone Giuridiche

Il sottoscritto Mons. RUSSO GABRIELE, nato a Sorrento il 17 dicembre 1928, nella qualità di rappresentante del

SOGGIORNO SANT'ANTONIO

con sede in Sorrento, via Sant'Antonio n. 5, iscritto presso codesto Registro al n. 1339

deposita

copia conforme del verbale a rogito Notar ADOLFO BRANCA, di Napoli, in data 7 ottobre 1998, avente ad oggetto l'adeguamento dello statuto del suddetto Ente con allegato il nuovo statuto aggiornato.

Piano di Sorrento

7.X.98

Tal è la firma del Mons. RUSSO GABRIELE, nato a Sorrento il 17 dicembre 1928, nella qualità di rappresentante del

SOGGIORNO SANT'ANTONIO

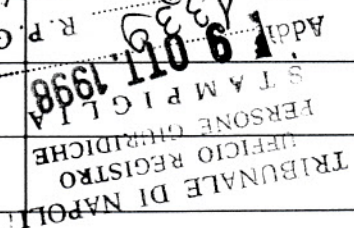
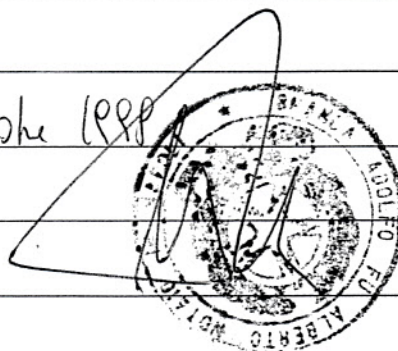
con sede in Sorrento, via Sant'Antonio n. 5, ov
micilia per la carica.

Piano di Sorrento

7 ottobre 1998



Firma del Mons. Russo Gabriele



REPERTORIO N. 77669 - RACCOLTA N. 14583

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE

Il sette ottobre millenovecentonovantotto, in Piano
di Sorrento, al Corso Italia n.371.

7 ottobre 1998

Innanzi a me Dottor ADOLFO BRANCA, Notaio residente
in Napoli, con studio alla Via dei Mille n.16, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza assistenza
di testimoni cui le parti comparenti, di accordo tra
loro e col mio assenso, rinunziano,

SI COSTITUISCONO

Mons. RUSSO GABRIELE, nato a Sorrento (NA) il 17
dicembre 1928 con domicilio in Sorrento Via Santa
Lucia N. 21, C.F. RSS GRL 28T17 I862Q

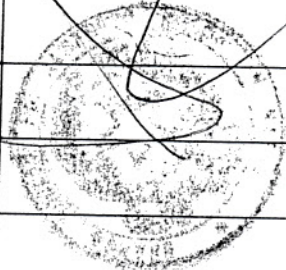
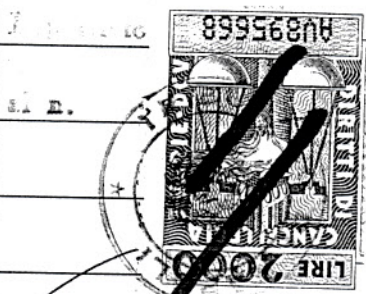
Mons. ERCOLANO PASQUALE, nato a Sorrento (NA) il 3
settembre 1939 con domicilio in Sorrento Via Pietà
N. 44, C.F. RCL PQL 39P03 I862G

FEDERICO SALVATORE, nato a Sorrento (NA) il 14 lu-
glio 1930 con domicilio in Sorrento Viale Monta-
riello N. 8, C.F. FDR SVT 30L14 I862A

FASULO MARIA, nata a Sorrento (NA) il 14 marzo
1922 con domicilio in Sorrento Via Parsano N. 6,
C.F. FSL MRA 22C54 I862P



8 ottobre 1998
L. 2000



TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO REGISTRO
PERSONE GIURIDICHE
STAMPAGLIA
Add. 9.10.98
al n. 1229 R.P.G.
e n. 1229 R.d'Ord.
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(SERGIO BRIZI)

GIAMMARINO VINCENZO, nato a Sorrento (NA) il 4 no-

vembre 1953 con domicilio in Sorrento Corso Italia

N. 243, C.F.GMM VCN 53S04 I862D

della cui identità personale io Notaio sono certo.

I costituiti mi dichiarano di intervenire nel pre-

sente atto nella loro qualità di unici componenti

del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia

"SOGGIORNO SANT'ANTONIO", con sede in Sorrento, alla

Via Sant'Antonio 5, iscritto nel Registro delle Per-

sone Giuridiche presso il Tribunale di Napoli al n.

1339; i costituiti hanno accettato la carica in data

15 aprile 1998 depositata nel Registro Persone Giu-

ridiche presso il Tribunale di Napoli il 28 aprile

1998 al n. 134.

Il detto Ente fu fondato col nome di "Mendicicomio

S. Antonio" nel 1886, e fu eretto a Ente Morale con

amministrazione autonoma il 9 giugno 1918 con D.L.

n. 848, assumendo la natura di I.P.A.B. (Istituzione

Pubblica di Assistenza e Beneficenza), nell'osser-

vanza della disciplina di cui alla Legge 17 luglio

1890 n.6972.

Con delibera n. 5 del 30 marzo 1974, approvata dalla

Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli, fu mo-

dificata la denominazione in "Soggiorno Sant'Anto-

nio" - Centro residenziale per anziani. Con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale della Campania
del 28 luglio 1981, n.12340, l'Ente è stato escluso
dal trasferimento al Comune.

In attuazione del Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 16 febbraio 1990, attuativo
della Sentenza della Corte Costituzionale n.396/88,
l'Ente ha deliberato di riassumere la veste origina-
ria di Istituzione Privata. Con Decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale della Campania del 14
gennaio 1998 n. 100, il "Soggiorno Sant'Antonio" è
stato quindi ricondotto a regime giuridico di dirit-
to privato, in ottemperanza del detto Decreto del 16
febbraio 1990.

Si rende pertanto necessario procedere alla modifica
dello Statuto al fine di renderlo adeguato alle mu-
tate esigenze dell'Ente e per consentirne la sua in-
clusione tra le O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lu-
crative di Utilità Sociale).

A tale scopo i costituiti nella loro qualità di uni-
ci componenti del Consiglio di Amministrazione della
fondazione "SOGGIORNO SANT'ANTONIO" mi consegnano il
nuovo Statuto dell'Ente, che io Notaio previa lettu-
ra datane alle parti, allego al presente atto **sub A**,
perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Detto Statuto viene quindi espressamente approvato

dai costituiti e sostituisce, in tutto e per tutto,

il vecchio Statuto da ritenersi da oggi abrogato.

L'Ente, a mezzo dei suoi rappresentanti legali,

provvederà alle necessarie formalità di pubblicazio-

ne del presente atto.

Atto da me Notaio letto alle costituite parti, che

l'approvano.

In parte scritto con mezzi meccanici da persona di

mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio in un

foglio di cui occupate *fu* facciate per intero

oltre la presente

Roberto Bruno
Roberto Bruno
Salvatore Federico

Maria Talarlo
Genova 10/11/19

[Signature]



ART. 1 - NATURA GIURIDICA

Il "SOGGIORNO SANT'ANTONIO", ricondotto al regime giuridico di diritto privato a seguito del Provvedimento Regionale n. 100 del 14/1/1998, è una Fondazione privata disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del C.C., e si configura altresì come un ente non commerciale, da ricomprendere tra le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e si impegna ad usare tale locuzione nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'ente ha la sua sede in Sorrento (NA) alla via Sant'Antonio n. 5.

ART. 3 - FINALITA'

1. Il Soggiorno Sant'Antonio ha lo scopo di ospitare persone anziane di ambo i sessi in condizione di autosufficienza fisica e psichica, di provvedere al loro mantenimento e all'assistenza necessaria con riguardo alle condizioni e alle esigenze spirituali, fisiche, psichiche, sociali di ciascuno; di favorire, nel pieno rispetto della personalità e della libertà individuale, le relazioni degli ospiti tra di loro e con l'ambiente esterno e quello di provenienza.

2. L'Ente persegue esclusivamente finalità di utili-

tà sociale con esclusione di ogni scopo di lucro.

3. L'ente non può svolgere attività diverse da quelle previste al comma 1.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ente è costituito:

- a) dai beni di sua proprietà;
 - b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;
 - c) da acquisti effettuati con le proprie disponibilità.
- [ART. 5] ⁽¹⁾ —

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Ente si avvale:

- delle rendite del proprio patrimonio;
- delle contribuzioni degli ospiti;
- di eventuali contributi dello Stato e di altri Enti pubblici e privati;
- di qualsiasi altra entrata non destinata ad aumentare il patrimonio.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Soggiorno Sant'Antonio è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Presidente di diritto è l'Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Sorrento-Castelammare di Stabia o un suo delegato.

Il patrimonio è costituito dai beni di sua proprietà, da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili, da acquisti effettuati con le proprie disponibilità.

Altra fonte

2. I Consiglieri sono nominati due dall'Arcivescovo e due dal sindaco di Sorrento, durano in carica per cinque anni e sono sempre rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere al governo dell'Istituto, all'amministrazione del patrimonio e al regolare funzionamento dell'Ente. In particolare:

- a) nomina nel proprio seno il vice presidente;
- b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) delibera i regolamenti interni;
- d) delibera le modificazioni dello Statuto;
- e) assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
- f) delibera in ordine ad ogni contratto dell'Ente;
- g) delibera la costituzione in giudizio dell'ente;
- h) delibera i provvedimenti di carattere generale riguardanti gli ospiti;
- i) delibera su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con l'intervento della maggioranza dei membri assegnati ed a

maggioranza degli intervenuti.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; le deliberazioni riguardanti persone sono sempre assunte a voti segreti.

3. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del segretario e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso scritto o per vie brevi, almeno un giorno prima dell'adunanza.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) rappresentare l'Ente;
- b) convocare il Consiglio, presiederlo, dirigerne la discussione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- d) provvedere all'adempimento e al pagamento delle spese stanziare nel bilancio preventivo;
- e) procedere anche a mezzo di un suo delegato alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa;
- f) sorvegliare sull'andamento generale dell'Ente;
- g) rappresentare in giudizio il Consiglio nominando i relativi avvocati e procuratori e stipulare in suo

nomi i contratti privati e gli atti pubblici deliberati.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART.9 - IL SEGRETARIO

Le funzioni di segretario possono essere disimpegnate da un componente del consiglio, ma senza alcuna remunerazione.

L'Ente, peraltro, potrà avvalersi dell'opera di un segretario e di un tesoriere esterni, ai quali attribuirà il compenso relativo al servizio svolto.

ART. 10 - PERSONALE

1. L'Ente si avvale di personale dipendente, i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale, sono stabiliti nell'apposito regolamento.

2. Al personale dipendente l'Ente applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle istituzioni operanti nel campo assistenziale previsto dall'U.N.E.B.A.

ART. 11 - NORME CONTABILI

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. L'Ente approva, entro il mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di maggio il conto consuntivo relativo

all'anno precedente.

3. Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati in apposito regolamento.

ART. 12 - AVANZI DI GESTIONE

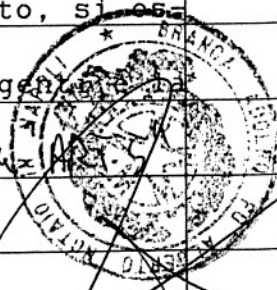
Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 3, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per Legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

ART. 13 - ESTINZIONE

In caso di estinzione dell'Ente, ed a seguito della sua liquidazione, i beni residui saranno trasferiti ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti e la normativa in materia di O.N.L.U.S.



Salvatore Tedesco

Maria Teresa

George - GHL

[Handwritten signature]

